



<https://doi.org/10.18800/dys.202102.001>

FECHA DE RECEPCIÓN: 25/06/2021  
FECHA DE APROBACIÓN: 20/08/2021

# SOMNIUM TARUFFI

## Taruffo's Dream

Giovanni Tuzet\*

Universidad Bocconi

---

\* Professore ordinario di Filosofia del diritto all'Università Bocconi di Milano, Italia. Laurea in giurisprudenza presso l'Università di Ferrara, Italia. Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto presso l'Università di Torino, Italia e in Epistemologia presso l'Università di Parigi XII, Francia. ORCID ID: 0000-0003-4214-4275. Contatto: [giovanni.tuzet@unibocconi.it](mailto:giovanni.tuzet@unibocconi.it)

**Riassunto:**

Il lavoro presenta e discute dialogicamente l'ultimo libro di Michele Taruffo, *Verso la decisione giusta* (2020), concentrandosi soprattutto sui temi della verità, del ragionamento probatorio e della "decisione giusta" per come intesa da Taruffo. In particolare, vengono poste in luce alcune differenze nei modi di intendere questi temi e viene suggerito che, fra le varie dimensioni della decisione giudiziale, non può essere trascurata quella retorica. Il lavoro è diviso in sezioni che grosso modo corrispondono alle parti del libro e si sviluppa in forma di dialogo sulla base di un singolare sogno ("Somnium Taruffi") le cui figure citano letteralmente i passi del libro in questione.

**Abstract:**

The paper presents and dialogically discusses Michele Taruffo's latest book, *Verso la decisione giusta (Toward the Right Decision)* (2020), focusing primarily on the issues of truth, evidentiary reasoning, and the "right decision" as understood by Taruffo. In particular, some differences in the ways of understanding these issues are highlighted and it is suggested that, among the various dimensions of judicial decisions, the rhetorical one cannot be neglected. The paper is divided into sections that roughly correspond to the parts of the book, and develops in the form of a dialogue on the basis of a singular dream ("Somnium Taruffi") whose figures literally quote the passages of the book in question.

**Parole chiave:**

Decisione giusta – Prova – Ragionamento – Verità

**Keywords:**

Evidence – Reasoning – Right decision – Truth

**Sommario:**

1. Introduzione – 2. Giustizia, economia processuale, sillogismo – 3. Verità e narrazioni – 4. Prove, scienza, retorica – 5. Ragionamento e decisione – 6. Riferimenti bibliografici

**1. INTRODUZIONE**

Nell'aprile del 2020 doveva svolgersi a Milano, presso la Biblioteca di Politeia, una tavola rotonda sull'ultimo e corposo libro di Michele Taruffo, *Verso*

*la decisione giusta*, pubblicato agli inizi dello stesso anno. Era previsto che vi partecipassero, oltre all'autore, Luca Passanante, Silvia Zorzetto e il sottoscritto, con l'introduzione di Claudio Luzzati e la presidenza di Francesca Poggi. La pandemia e le restrizioni che all'improvviso hanno cambiato le nostre vite hanno imposto di annullare l'incontro, con l'auspicio di riprogrammarlo. Non eravamo ancora nella fase in cui è diventato normale organizzare seminari e conferenze a distanza. Poi le condizioni di salute di Michele sono peggiorate e il 10 dicembre 2020 la sua esistenza si è interrotta.

Ho ripensato spesso a quell'occasione mancata, sfogliando il libro che avremmo dovuto discutere e considerando l'eccezionale messe di spunti che il suo autore ha saputo offrire con le sue tante pubblicazioni in contesti diversi e soprattutto sul tema della prova. Non solo mancheranno i suoi interventi scritti, ma anche la sua capacità di animare una conversazione e dare suggerimenti tanto dotti quanto generosi.

Un giorno mi è capitato di parlarne con un collega di cui preferisco non fare il nome, il quale mi ha rivelato una cosa stupefacente. In una notte del gennaio 2021, fra quelle più lunghe e rigide dell'anno, un sogno singolare lo ha visitato. Forse aveva bevuto un po', o forse si era troppo immerso nella lettura di alcuni testi sulla prova e il suo sonno era turbato. Credo che lo si possa capire, nei freddi e brevi giorni di gennaio è difficile provare emozioni distese. Fatto sta che nel sogno ha visto due figure prima indistinte, poi più nette ma non perfettamente riconoscibili. Parlavano di legge, giustizia, decisioni giudiziali e prova dei fatti. Parevano muoversi in un contesto familiare, lungo un fiume ai cui lati si alternavano zone con alberi e case color pastello. Uno dei due pareva molto anziano, con una barba notevolissima, poteva assomigliare al Raimondo Lullo tramandato dall'iconografia, o a un devoto pioniere americano, ma parlava con uno stile moderno e di problemi contemporanei. L'altro appariva meno anziano e con i capelli pur bianchi, più curati del primo. I due avanzavano lentamente, parlando in tono fraterno e con reciproca deferenza. La cosa sorprendente è che le parole del secondo non suonavano nuove all'amico e collega del sogno. Gli pareva di riconoscerle. A un certo punto gli è risultato chiaro che la figura stava riportando esattamente alcuni brani contenuti nell'ultimo libro di Michele Taruffo. Si esprimeva esattamente come il libro! Non era possibile essere certi che fosse lui, ma in modo stupefacente ne riportava le parole. E anche l'altro citava passi del libro.

Quel collega mi ha permesso di riportare qui tale straordinaria esperienza e con il suo aiuto ho ricostruito una buona parte del dialogo fra le due figure; mi si consenta di riprodurla, come se fosse una *summa* dialogica del pensiero

di Taruffo, o una recensione al libro accompagnata da spunti critici. Con tre avvertenze: in primo luogo, il dialogo fra i due ha toccato anche altri temi, fra cui viaggi ed esperienze personali, che però verranno esclusi da questo resoconto; in secondo luogo, mi sono permesso di dividere la loro conversazione in sezioni che grosso modo corrispondono alle parti del libro; in terzo e ultimo luogo, per comodità del lettore riporterò fra parentesi i numeri di pagina del libro (Taruffo, 2020) in cui si possono trovare le parole proferite dalle misteriose figure<sup>1</sup>.

## 2. GIUSTIZIA, ECONOMIA PROCESSUALE, SILLOGISMO

I due avanzano lentamente fra gli alberi, osservando il fiume e fermanosi talora ad ascoltare le voci degli uccelli. Quando uno di questi si tuffa per catturare un piccolo pesce, la figura più anziana porta il discorso sulle garanzie della giurisdizione:

- Trovi che ancora oggi l'accesso alla giustizia (civile ma non solo) non sia equamente garantito?
- Lo è solo sulla carta, sui fogli sottili dei codici e della legge.
- E da cosa lo si evince?
- “Quando il legislatore processuale non è in grado, per le ragioni più diverse, di assicurare a tutti un effettivo accesso alla giurisdizione, la conseguenza più frequente è il tentativo di *evitare* che i cittadini si servano del processo giudiziario per la tutela dei propri diritti” (2020, p. 10).
- Intendi stigmatizzare il fenomeno chiamato “ADR” (*Alternative Dispute Resolution*)?
- Esattamente. Dobbiamo ricordare che le garanzie processuali “hanno senso solo se —e nei limiti nei quali— vengono realizzate nei fatti, ossia nella pratica dell'amministrazione della giustizia. Occorre, quindi, che i legislatori articolino la disciplina del processo in modo tale da assicurare la concreta attuazione delle garanzie” (2020, p. 17).
- Hai parlato in alcune occasioni di “efficienza del procedimento” (2020, pp. 17-18), ma non mi è chiaro in che senso tu la intenda, se non in quello di una ragionevole durata e forse di un contenimento dei costi.

---

<sup>1</sup> Segnalo anche, come ottima fonte di spunti, Ferrer e Vázquez (2016).

A questa osservazione la seconda figura torce il labbro in un leggero moto di fastidio.

- Molti non hanno ancora capito che il processo di parti, in un’accezione forte del principio dispositivo, non è efficiente sotto numerosi profili. “L’esperienza storica e l’analisi comparatistica dimostrano infatti che se l’andamento del processo viene rimesso esclusivamente alle iniziative e al controllo delle parti, è tendenzialmente inevitabile che il processo finisca con l’essere lento ed inefficiente. (...) In sostanza, in un processo controllato dalle parti i tempi del procedimento sono determinati dalla parte che ha interesse a perder tempo, non dalla parte che ha interesse a guadagnare tempo” (2020, p. 18).
- Vuoi dire che un processo integralmente di parti è inefficiente e questo rende ineffettive le garanzie? Sotto il profilo teorico è interessante notare questo legame tra inefficienza e ineffettività<sup>2</sup>.
- Giusto. Ma allo stesso tempo “la pretesa “economia processuale” (ora molto di moda) non può essere realizzata azzerando le garanzie delle parti” (2020, p. 26). Pensiamo ai recenti interventi del legislatore italiano volti a ridurre la portata dell’obbligo di motivazione (per supposte esigenze di economia processuale) (2020, pp. 409 e ss.). Ricordiamo anche —fra le altre cose— che ai sensi dell’art. 111 della Costituzione italiana è *la legge* ad assicurare la ragionevole durata del processo, non le parti (2020, p. 63).
- Insomma possiamo concepire la stessa giurisdizione come garanzia, assicurandoci che la protezione dei diritti sia effettiva e che l’efficienza correttamente intesa vi contribuisca come condizione necessaria.
- Sì, ma quando si parla di giurisdizione come “applicazione delle norme sostanziali a fattispecie concrete (...) vi è il rischio di ricadere in una concezione deduttivistica —o addirittura meccanicistica— della decisione, con il giudice visto come mero “applicatore” di norme preesistenti e precostituite” (2020, p. 48).
- Ah, il vecchio modello del sillogismo giudiziale proposto da Beccaria!
- La teoria del sillogismo è una “pia illusione” (2020, p. 99).
- Perché?

---

<sup>2</sup> Per un esame di tali nozioni mi permetto di rinviare a Tuzet (2016a).

- È una “descrizione in ogni tempo e in ogni ordinamento inattendibile sia della formulazione della decisione giudiziaria, sia della sua giustificazione nella motivazione della sentenza” (2020, p. 99).
- Ma Beccaria non la intendeva come un modello prescrittivo per il giudice? Come un vincolo normativo contro l’arbitrio decisionale. Chi ha seriamente preteso che essa fosse una descrizione della pratica giudiziaria?
- In effetti è più corretto dire che i suoi sostenitori (fra cui Stein, Rocco, Carnelutti e Calamandrei oltre a Beccaria) “stessero in realtà *prescrivendo* ciò che il giudice avrebbe dovuto fare per formulare correttamente la decisione o per giustificarla in modo adeguato” (2020, p. 99).
- Rimane però che il sillogismo separa in modo piuttosto artificiale le questioni di fatto e quelle di diritto, postulando che ci siano una premessa maggiore e una premessa minore separate l’una dall’altra<sup>3</sup>.
- L’ermeneutica giuridica ha visto bene: c’è un rapporto dialettico fra norme e fatti, che parte dai fatti per come essi sono presentati al giudice. È un processo di “*abduzione e verifica*”: “una ipotesi relativa al fatto si controlla mediante un’ipotesi sul significato della norma che a quel fatto viene riferita; a sua volta, l’ipotesi sul significato della norma si verifica in base all’ipotesi sul fatto” (2020, p. 101).

Alla parola “abduzione” la prima figura si ferma pensierosa, ricordando che tale caratterizzazione delle nostre inferenze ipotetiche è stata spesso criticata come una forma di “logica della scoperta” incapace di essere al contempo una “logica della giustificazione”. Con ciò il discorso dei due si sposta sul ragionamento probatorio, sulle sue configurazioni narrative e il tema della verità.

### 3. VERITÀ E NARRAZIONI

- Hai parlato di “abduzione”, ma non è questa un’inferenza fallace?
- “Il ragionamento giustificativo ha una struttura logica diversa dal ragionamento euristico, poiché in esso la premessa che va giustificata è la decisione, che in realtà ha costituito il risultato del ragionamento euristico. Tuttavia lo strumento logico fondamentale che consente la formulazione razionale di entrambi i ragionamenti rimane pure sempre l’inferenza pro-

---

<sup>3</sup> Per una più ampia discussione dei meriti e limiti del sillogismo, si può vedere Canale e Tuzet, (2020, pp. 11 e ss.).

batoria: nella fase euristica del ragionamento essa serve a “scoprire” e a fondare la conclusione che il giudice accoglie nella decisione finale, mentre nella fase giustificativa essa serve a mostrare quale sia —appunto— il fondamento logico della decisione” (2020, p. 196).

- Dobbiamo parlare più a fondo del ragionamento probatorio, che peraltro non è l’unica dimensione del processo.
- All’analisi in termini di inferenze viene da alcuni preferito il narrativismo, ma “una prospettiva rigorosamente narrativistica implica di ritenere che la decisione giudiziaria non abbia nulla a vedere con l’accertamento della verità dei fatti e che il processo debba soltanto premiare —come se si trattasse di un concorso letterario— la storia narrativamente migliore” (2020, p. 105).
- Questa caratterizzazione del narrativismo potrebbe essere criticata per poca carità interpretativa. Non trovi? Si potrebbe dire che i narrativisti analizzano la struttura e le caratteristiche delle narrazioni processuali senza impegnarsi a una tesi sulla finalità della decisione giudiziale.
- Per fare chiarezza si possono distinguere, a grandi linee, tre teorie o concezioni del processo (2020, pp. 113-114): i) come metodo per risolvere controversie, ii) come sequenza di narrazioni, iii) come qualcosa che è volto alla corretta applicazione della legge ai fatti del caso. Per la terza concezione è necessario accertare i fatti della controversia, in quanto la corretta applicazione del diritto richiede una loro ricostruzione veridica.
- Questo non consente anche di vedere la funzione delle narrazioni processuali, di cui in effetti ti sei occupato a più riprese pur criticando il narrativismo?
- In un certo senso sì, poiché il fatto “entra nel processo attraverso le *narrazioni* che vari soggetti ne fanno”, ma di ciò si può avere una concezione *aletica e realistica* (2020, pp. 117-118). Tali narrazioni sono suscettibili di essere vere o false<sup>4</sup>.
- Come chiese Pilato, che cos’è la verità? O meglio, in che senso di “verità”?
- Dobbiamo distinguere verità *assoluta* e *relativa*: molti pensano alla prima e dati i limiti posti dal processo alla sua ricerca ne concludono che non si può scoprire nessuna verità, mentre di fatto “è indiscutibile la possibilità di accertare verità *relative*” (2020, p. 119).

---

<sup>4</sup> Su questi temi, v. specialmente Taruffo (2009).

- Come le intendi?
- Relative “alla quantità e qualità delle informazioni sulle quali si basa la conoscenza di un fatto” (2020, p. 119) o in altri termini rispetto al “*grado di conferma* che l’enunciato riceve dalle informazioni disponibili nel contesto specifico in cui se ne deve stabilire la verità o falsità” (2020, p. 119).
- Questa è dunque una verità epistemica, definita da elementi conoscitivi?
- La si può intendere in questo modo.
- E la verità assoluta? Gioca un qualche ruolo o è del tutto estranea al processo?
- Essa può costituire comunque un “*ideale regolativo* che serve ad orientare i comportamenti delle parti e del giudice nelle attività finalizzate alla decisione sui fatti. Si può dire, anzi, che la decisione fondata su una verità relativa deve tendere ad approssimarsi il più possibile a questo ideale” (2020, p. 119).
- Però mi sembra che in alcuni passaggi tu abbia alluso a una concezione metafisica della verità, non epistemica. Come quando dici che contestazione e non contestazione di un fatto non mutano il valore di verità dell’enunciato che verte su tale fatto (2020, p. 160). Prima, in una prospettiva processuale, definisci l’allegazione di un fatto come la “formulazione di un enunciato descrittivo di quel fatto, compiuta da una parte in uno dei suoi atti” (2020, p. 156). Poi definisci la contestazione (specifica) come la “negazione esplicita della verità di un enunciato che è stato oggetto di allegazione” (2020, p. 158). E la non contestazione come la “mancata negazione esplicita” (2020, p. 159).
- Giustissimo.
- Dopodiché affermi che “la verità degli enunciati relativi ai fatti della causa esiste o non esiste in funzione di come si sono svolti i relativi accadimenti nel mondo reale, e non è oggetto di negoziazione o di accordo tra le parti” (2020, p. 162). Pur se allo stesso tempo non si possono negare “alcuni vantaggi pratici” (2020, p. 162) di norme sulla non contestazione come quella all’art. 115 del codice italiano di procedura civile. In ogni caso, in questi passaggi assumi una concezione forte della verità, forse la concezione assoluta che altrove definisci come un ideale regolativo. E in alcuni passi, dopo aver caratterizzato le verità relative come gradi di attendibilità, o come gradi di approssimazione alla verità assoluta, assumi che quest’ultima “non si raggiunge” (2020, p. 320).

- Devo dire che sulla verità sottoscrivo una forma di corrispondentismo che non esclude connotazioni epistemiche, data l'importanza del verificare la corrispondenza tramite prove (2020, p. 147). La verità in senso proprio è la corrispondenza alla realtà. Ma essere realisti sulla verità non significa essere realisti *ingenui*: “è ben possibile assumere atteggiamenti critici nei confronti delle modalità per conoscere la realtà del mondo, senza negare né l'esistenza della realtà né la possibilità di averne una conoscenza attendibile” (2020, p. 141).
- Tornando alla materia processuale, che conseguenze ha questa tua posizione?
- Fermo restando il valore di verità di un enunciato, si può considerare che la mancata contestazione “operi nel senso di attenuare o di eliminare, in capo alla parte che lo ha allegato, l'onere di dimostrarne l'esistenza, posto che il convenuto, con il suo comportamento, non sfida l'attore a fornirne dimostrazione” (2020, p. 164). E resta ferma la possibilità di accertare, su iniziativa del giudice, il valore di verità di tale enunciato “tutte le volte che ciò risulti possibile ed opportuno” (2020, p. 165), così come resta ferma la possibilità per il giudice di disconoscere l'esistenza di tale fatto quando vi siano ragioni a esso contrarie. Insomma, “la non contestazione dell'allegazione di un fatto non ha in sé alcun effetto vincolante, né per le parti né per il giudice: non si tratta infatti di un negozio che viene stipulato tra le parti, ma di una situazione nella qualche non viene meno il valore della verità come condizione di giustizia della decisione, e risulta comunque opportuno minimizzare l'eventualità che una decisione venga presa senza un accertamento effettivo della verità dei fatti rilevanti” (2020, p. 166).

La prima figura si ferma a osservare il volo di un uccello, la sua parabola nel cielo splendidamente terso, poi riprende:

- Non mi è chiaro se questa tua posizione sia *de jure condito* o *de jure condendo*. Ma vorrei passare al tema delle prove, se sei d'accordo.

#### 4. PROVE, SCIENZA, RETORICA

Il primo dei due riprende a parlare, dopo un respiro profondo:

- Hai correttamente segnalato gli usi tecnico-giuridici di “prova” e quelli che appartengono al linguaggio ordinario (fra i secondi c'è per esempio “superare una prova”) (2020, p. 187). Hai richiamato la tripartizione standard fra mezzo di prova, procedimento probatorio e risultato (2020, pp.

188-190). E hai precisato che come mezzo la prova “può essere costituita da qualunque persona, cosa, accadimento, registrazione, riproduzione, documento, da cui siano derivabili informazioni utili per stabilire la verità o falsità di un enunciato fattuale” (2020, p. 120).

- Giusto.
- Hai anche richiamato la distinzione fra prova diretta e indiretta, mettendo in guardia contro certi fraintendimenti e ricordando che “anche la prova diretta richiede un ragionamento inferenziale: basti considerare che varie inferenze sono necessarie per stabilire la credibilità di un testimone o l’autenticità di un documento” (2020, p. 120).
- Giusto.
- La struttura inferenziale, come dici, “talvolta può anche essere assai complessa” (2020, p. 205). Ed elaborando il modello di Toulmin hai distinto la “concatenazione lineare”, le “inferenze convergenti” e le “inferenze divergenti” (2020, pp. 206 e ss.; 2020, pp. 264 e ss.).
- Non c’è dubbio. “Una macchia di sangue o una impronta digitale in un certo luogo non hanno alcun valore probatorio se sono considerate autonomamente, ma diventano indizi quando siano assunte come premesse di una inferenza la cui conclusione si riferisce alla verità di un fatto rilevante” (2020, p. 265)<sup>5</sup>.
- Così funzionano le prove presuntive o per indizi, giusto?
- Sì, le presunzioni semplici beninteso; non quelle legali<sup>6</sup>. Le semplici vanno valutate, nella tradizione continentale particolarmente seguita in Francia e in Italia, con le nota triade di requisiti, ossia gravità, precisione e concordanza.
- La distinzione fra le tre componenti è notoriamente un problema ermeneutico molto dibattuto. Ma piuttosto, cosa pensi della situazione in cui ci sono elementi che, nel loro sviluppo inferenziale, portano a conclusioni diverse?
- Se le presunzioni mancano di concordanza, può esserne data una lettura complessiva in termini di probabilità prevalente. “In presenza di prove positive e negative dello stesso fatto, o di prove che confermano versioni diverse di esso, non si può concludere che queste prove non sono ammis-

<sup>5</sup> Per quanto mi concerne, ho sottoscritto una determinata “tesi dell’inferenza” (accompagnata però da una “tesi dell’ostensione”) in Tuzet (2016c, pp. 127-161).

<sup>6</sup> Per un’ampia analisi storico-teorica delle varie forme di presunzione, si veda Gama (2019).

sibili, e quindi non risulta dimostrata nessuna ipotesi sul fatto. Al contrario: il criterio della probabilità prevalente si applica nel senso che la scelta del giudice deve indirizzarsi verso la ipotesi sul fatto che risulta aver ottenuto il grado *relativamente più elevato* di conferma probatoria” (2020, p. 236). Lo stesso quando dalle prove si possono trarre inferenze non concordanti (2020, p. 236).

- E delle “presunzioni giurisprudenziali” cosa dobbiamo pensare?
- Partiamo dall’inizio. Ricordiamo che nell’ordinamento italiano l’onere probatorio è stabilito in via generale dall’art. 2697 del codice civile e che la sua accezione soggettiva<sup>7</sup> è bilanciata dal principio di acquisizione secondo cui le prove possono essere utilizzate dal giudice a prescindere dalla parte che le ha presentate; paradossalmente, una parte può produrre prove a suo svantaggio e beneficiare la controparte (2020, pp. 199-202). Non è esatto dire che una parte perde la causa perché non ha provato quello che doveva (accezione soggettiva dell’onere), ma perché quello che doveva essere provato non lo è stato (accezione oggettiva).
- Vero è che ci sono oneri processuali diversi, come l’onere di allegare i fatti, di effettuare entro un certo termine le deduzioni istruttorie, di provare il fatto principale (2020, p. 346) e altro ancora. Non sono la stessa cosa.
- Naturalmente. Ma rimaniamo al punto che stavamo trattando. La regola dell’art. 2697 c.c. è indirizzata alle parti e “così facendo il legislatore sfrutta —per così dire— gli interessi delle parti per indirizzare il processo al conseguimento di un fine di rilevanza generale, rappresentato dalla possibilità che la decisione finale si fondi sull’accertamento, consentito dalle prove, della verità dei fatti rilevanti” (2020, p. 348).
- Si potrebbe insistere su un’allocazione efficiente degli oneri, nell’interesse dell’accertamento della verità e della corretta applicazione del diritto. Lo si può fare attraverso presunzioni che agevolano la posizione di una parte (anche qui per ragioni di economia cognitiva e processuale, fra le altre)<sup>8</sup>.
- *De jure condendo* se ne può discutere. Però un fenomeno del tutto differente sono le “presunzioni giurisprudenziali” tramite cui il giudice “redistribuisce” tra le parti gli oneri di prova in modi diversi da quelli previsti dalla legge (2020, p. 200; 2020, pp. 349 e ss.). Trovo che sia un’aberrazio-

<sup>7</sup> Si può vedere Patti (2010, pp. 57 e ss.).

<sup>8</sup> Ma v. criticamente Ferrer (2019, pp. 53-87).

ne. Talvolta viene fatto quando la parte che non è legalmente onerata ha la disponibilità del mezzo di prova. Ma un ordine di esibizione del mezzo sarebbe meglio dell'inversione dell'onere, se "adeguatamente sanzionato nel caso di inottemperanza" (2020, p. 201).

- Ma con quale sanzione? La soccombenza? Forse sarebbe troppo e sarebbe più ragionevole limitarsi alla determinazione di un elemento presuntivo a sfavore della parte che non ottempera all'ordine di esibizione.

La seconda figura esita un momento, poi riprende il discorso:

- Un altro aspetto di cui preoccuparsi è l'uso non sorvegliato delle massime d'esperienza. Come noto, Twining e altri ne hanno criticato l'uso disinvolto. Sono spesso generalizzazioni spurie, a volte sono semplici pregiudizi. Anche le massime hanno una funzione euristica e una giustificativa (2020, pp. 254 e ss.), ma in ogni caso è bene definirne alcune regole d'uso. Propongo queste come regole *negative*:
  - i. "non bisogna attribuire alla massima d'esperienza un valore conoscitivo superiore a quello del fondamento che la massima ha sulla base delle generalizzazioni che in essa si esprimono";
  - ii. "se una massima è enunciata in termini generali, un solo controesempio è sufficiente a falsificarla";
  - iii. "una massima d'esperienza non può essere impiegata se è contraddetta dalle conoscenze scientifiche disponibili" (pertanto il loro ambito di applicazione va restringendosi con l'ampliarsi della conoscenza scientifica);
  - iv. "una massima d'esperienza non può essere validamente impiegata se — come spesso accade — è contraddetta da altre massime d'esperienza" (2020, p. 260).
- Le prime tre regole mi convincono, l'ultima mi sembra troppo forte. Considera che per ogni massima di senso comune puoi forse trovare una massima contraria, ad esempio "Chi si ferma è perduto" e "Partire è un po' morire"<sup>9</sup>. Così in un caso penale si potrebbe dire, da un lato, che chi possiede la refurtiva è il ladro, ma anche, dall'altro, che i ladri furbi si liberano dalla refurtiva, o qualcosa del genere.

---

<sup>9</sup> V. anche Allen (2001, p. 1418).

- Radicalizzando il punto è il problema del “Cigno Nero”, ossia di quell’istanza che non rientra nelle generalizzazioni dell’esperienza ma che non possiamo escludere *a priori* (2020, p. 103).
- E le regole *positive* sulle massime?
- Direi queste:
  - i. impiegare le massime “che risultano confermate da conoscenze scientifiche o si fondano su frequenze statistiche verificate”;
  - ii. “far riferimento a quelle massime che corrispondono a generalizzazioni valide”;
  - iii. usare quelle “la cui formulazione preesiste al caso specifico”;
  - iv. usare quelle che “si riferiscono direttamente al caso specifico” (2020, p. 260).
- Di nuovo, non mi è chiara l’ultima. Come può una massima riferirsi “direttamente” a un caso specifico? Forse intendi dire che vanno usate le massime che non sono affette da (eccessiva) vaghezza e genericità? E non c’è una forma di retorica in questo elogio delle conoscenze scientifiche e della verifica empirica? In fondo sappiamo che la scienza è fallibile...
- Ah, la retorica no!
- ...
- La retorica ha a che fare con la persuasione mentre le prove hanno una funzione epistemica, non retorico-persuasiva (2020, pp. 190-193). Dobbiamo dirlo chiaramente: “la persuasione retorica non è in alcun modo connessa con la ricerca della verità” (2020, p. 121). L’approccio retorico può avere senso rispetto alla prospettiva dell’avvocato, che fa un uso retorico dei mezzi di prova al fine di persuadere il decisore, ma per il giudice la prova ha “una funzione essenzialmente epistemica” (2020, p. 121).
- Certo, ma intendevo dire che nell’elogio della scienza ci sono talvolta dei toni retorici. Pensiamo all’entusiasmo che accompagna certi usi processuali delle prove scientifiche.
- Uno dei meriti di *Daubert* —la nota decisione della Corte suprema degli Stati Uniti in tema di prova scientifica, del 1993— è l’insistenza sulla controllabilità empirica di una teoria scientifica e la determinazione del margine di errore di una tecnica probatoria (2020, pp. 283 e ss.). Con questo la decisione contribuisce a indebolire il mito della scienza come latrice di “verità certe

e indiscutibili” (2020, p. 285), un mito che ha spesso favorito un atteggiamento passivo del giudice nei confronti dello scienziato. Senza contare le differenze fra le diverse discipline scientifiche che possono essere invocate in una controversia (2020, pp. 287-289), fra cui le perizie psicologiche sulla capacità di una persona o la credibilità di un minore, le perizie sociologiche nelle controversie relative alla discriminazione sui luoghi di lavoro, le consulenze storico-artistiche sul valore architettonico di un edificio, le consulenze storiche circa un genocidio nelle cause relative ai risarcimenti, o le perizie antropologiche per la motivazione culturale di un reato. Non tutti i fattori indicati da *Daubert* per determinare l’attendibilità di una prova scientifica —segnatamente quelli di carattere empirico— valgono per le scienze umane, ovvero quelle che seguendo la tradizione della filosofia tedesca possiamo chiamare “scienze della comprensione” (2020, p. 289).

- E il paradosso della perizia?
- Intendi l’idea secondo cui è paradossale rivolgersi a un esperto di cui non si potranno comprendere le indicazioni, dato che per comprenderle il giudice dovrebbe trasformarsi in uno scienziato ma allora non avrebbe più bisogno dell’esperto?
- Sì.
- Il paradosso è solo apparente. “In effetti ciò che si chiede al giudice non è di sostituirsi all’esperto per ripetere tutte le attività che l’esperto ha posto in essere nell’ambito delle sue specifiche capacità e competenze. Che il giudice debba operare come *peritus peritorum* —per usare la formula tradizionale— significa che il giudice deve *controllare* ciò che l’esperto ha fatto, al fine di verificare la validità e l’attendibilità del risultato che deriva dalla prova scientifica. Dunque il giudice deve controllare la correttezza e la validità del *metodo* che è stato seguito per porre in essere la prova scientifica” (2020, p. 294; 2020, p. 305). In altre parole, il giudice deve operare come un *epistemologo*, non come uno scienziato.
- Una storia a lieto fine è quella delle prove genetiche, non trovi?
- Sì, all’inizio in molti ordinamenti tali prove sono state accolte con dubbi e perplessità, poi si sono affermate e oggi ne facciamo un uso considerevole (2020, p. 299).
- Viene da pensare che quando una tecnica è scientificamente valida essa finisce con l’imporsi nonostante le iniziali perplessità.

- Pensiamo alla consulenza tecnica in ambito civile: “l’effettuazione di test genetici rappresenta uno dei casi più importanti nei quali la consulenza tecnica non ha la funzione di fornire al giudice elementi di mera *valutazione* di dati e informazioni acquisite attraverso altre prove, ma fornisce al giudice vere e proprie *conoscenze* relative a dati che non potrebbero essere accertati in altro modo” (2020, p. 301). Naturalmente bisogna garantire comunque il contraddittorio su tali elementi.
- Una storia diversa è quella delle prove neuroscientifiche... Qui c’è stata molta retorica che forse adesso inizia a smorzarsi.
- I test neuroscientifici sono ammissibili in linea di principio, ma ci sono dubbi sulla loro rilevanza probatoria. Nessun dubbio se si tratta di accertare una lesione cerebrale a causa di un incidente (2020, p. 310), ma cosa dire di una capacità giuridicamente rilevante? Primo, non esiste nel cervello una “area della capacità”; secondo, “i test neuroscientifici descrivono la situazione del soggetto *nel momento* in cui vengono effettuati, ma non forniscono alcuna prova *del passato*. Nella migliore delle ipotesi —ma non sempre— essi possono fornire qualche elemento “attuale” che può essere utile per la ricostruzione del passato” (2020, p. 311). E la determinazione dell’incapacità di intendere e di volere rimane un problema *giuridico*, non scientifico.
- Non posso darti torto...
- Analogamente per il vizio della volontà nella stipulazione di un contratto: “nessun test neuroscientifico consente di stabilire se quell’atto (ossia la manifestazione del consenso nella stipulazione del contratto) sia stato dovuto ad errore, a dolo o a violenza, ossia se fosse o no viziata la *volontà* del soggetto. Anche a questo proposito non si può ipotizzare che nel cervello esista una “zona dell’errore” nella quale i neuroni si attivano quando il soggetto esprime un consenso fondato su una falsa rappresentazione di ciò che costituisce oggetto del contratto” (2020, p. 311). Lo stesso in penale: “non esiste una “zona della responsabilità” nella quale una particolare dinamica delle connessioni neurali determina un comportamento criminoso” (2020, p. 312). E rimane l’“errore concettuale consistente nel far coincidere comportamenti che si considerano volontari con processi cerebrali, ovvero nell’attribuire volontarietà a processi cerebrali” (2020, p. 313).
- Hai espresso dubbi anche sull’uso di certe tecniche neuroscientifiche (fMRI) per rilevare la menzogna di un dichiarante (2020, pp. 313-314).

Nell'ordine, se ho ben inteso, ci sono dubbi empirici (i dati discussi in letteratura provengono in gran parte da esperimenti con studenti, in contesti troppo diversi da quelli della vita reale) e dubbi concettuali (non si può identificare una menzogna con una certa attività cerebrale, poiché "le menzogne non "avvengono" nel cervello") (2020, p. 314). Eppure una tradizione illustre —penso al filosofo scozzese Thomas Reid, contemporaneo di Hume— afferma che noi diciamo "naturalmente" la verità e al contrario compiamo uno sforzo quando mentiamo<sup>10</sup>. Mentire è fare violenza alla nostra natura? Anche alcune tecniche poi screditate (come la "macchina della verità" che si voleva usare nel famoso caso *Frye* del 1923) si basavano sull'idea non del tutto irragionevole che un aumento della pressione sanguigna segnali uno sforzo e che questo sarebbe connesso all'atto di mentire...

- D'accordo, ma la pressione in aumento potrebbe dipendere da altro... da fattori come la tensione. Anche il testimone sincero può essere agitato e preoccupato per varie ragioni.
- Peraltro andrebbero specificate le condizioni concettuali di una menzogna: anche dire sinceramente una cosa falsa (ritenendola vera) costituisce una menzogna? O la menzogna si limita alle dichiarazioni insincere? E se in modo insincero si dice il vero? Se credo il falso ma, volendo essere insincero, dichiaro il contrario e questo risulta essere vero? È una menzogna?
- Appunto, questi sono problemi concettuali, non neuroscientifici. E per concludere c'è una "fallacia fondamentale, consistente nell'attribuire ad una parte del soggetto umano, ossia il cervello, abilità e funzioni che sono proprie dell'intero soggetto, in tutta la complessità che si manifesta nella vita" (2020, p. 315).
- Parole sante...
- Tornando alle controversie sul processo civile come cosa delle parti, dobbiamo riconoscere l'importanza dei poteri del giudice anche in questa prospettiva. Non può essere lasciato alle parti il monopolio sulle prove. Al giudice va garantita non solo la libera valutazione delle prove, ma anche la possibilità di iniziative istruttorie ove quelle di parte appaiano inadeguate. Che il giudice abbia poteri istruttori non ne implica la parzialità: "l'esercizio dei suoi poteri istruttori non dovrebbe essere finalizzato alla conferma di

<sup>10</sup> Mi permetto di rinviare, per riferimenti più precisi, a Tuzet (2016b, pp. 285-286).

un’ipotesi precostituita, ma alla verifica del fondamento probatorio —o della mancanza di tale fondamento— di diverse ipotesi formulate principalmente dalle parti, oltre che dallo stesso giudice” (2020, p. 335). D’altro canto il giudice può essere vittima di un *confirmation bias* anche senza avere poteri istruttori (2020, p. 335). Pure in un processo che nasce dalla cultura *adversarial* come quello statunitense, le *Federal Rules of Evidence* attribuiscono diversi poteri di iniziativa istruttoria al giudice (2020, p. 343).

## 5. RAGIONAMENTO E DECISIONE

La prima delle due figure, avanzando oltre gli alberi, osserva le case color pastello e le loro delicate sfumature. La sottile discriminazione dei colori richiede competenze e sensibilità, come l’attenta valutazione degli elementi di prova.

- Hai insistito ancora una volta sulla concezione razionalistica della valutazione probatoria, contro l’irrazionalità e l’arbitrarietà. E hai ricordato che se ne possono distinguere un momento analitico e la dimensione olistica (2020, p. 122): apprezzare ciascun elemento di per sé e considerarne poi le relazioni.
- Certamente. E ho ribadito le mie critiche alle prove legali. Se consideri il codice civile italiano, che presenta ancora fattispecie di prova legale, questo “sembra non tener conto dei mutamenti intervenuti con la fine del diritto comune, mentre il codice di procedura civile si pone in linea con gli altri codici processuali moderni” (2020, p. 203). Mi riferisco ovviamente all’art. 116 di questo codice, secondo cui il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
- Salvo che la legge disponga altrimenti...
- Già... Ma come ho detto molte volte, tale libertà valutativa non deve essere intesa come una forma od occasione di arbitrio. È la libertà da regole di prova legale, che deve essere esercitata nel rispetto della logica e della razionalità<sup>11</sup>.
- Eppure “logica” e “razionalità” sono termini piuttosto indeterminati.
- Ho cercato di rifarmi a una logica induttiva *à la* Cohen (2020, pp. 227 e ss.), dove l’induzione è eliminativa (eliminare le ipotesi confutate fino a

---

<sup>11</sup> Così, anche, Ferrer (2007).

rimanere idealmente con l'unica corretta) e la probabilità non è quantitativa (2020, p. 134). Come noto, Cohen usa l'espressione probabilità "baconiana" contrapposta a quella "pascaliana".

- Ricorre spesso nel tuo lavoro l'idea che le ipotesi abbiano "gradi di giustificazione". Ad esempio, in caso di inferenze divergenti si tratterebbe di confrontare "i gradi di giustificazione che le rispettive inferenze attribuiscono all'una piuttosto che all'altra conclusione" (2020, p. 216). Ma cosa vuol dire esattamente tutto questo? Se non abbiamo una quantificazione, possiamo avere al massimo una scala di tipo ordinale, con estremi quali "verificato" e "falsificato" e gradi intermedi come "poco giustificato", "piuttosto giustificato", "molto giustificato" o cose simili. Non sono solo formule verbali?
- Se vogliamo intendere gli standard probatori in chiave qualitativa — come credo si debba fare — dobbiamo tradurli in gradi di giustificazione che siano intelligibili e razionali. Ripensa al Cigno Nero e allo standard penale del ragionevole dubbio. "Se il dubbio sull'esistenza del Cigno Nero può essere giustificato nel contesto di eventualità concretamente possibili, allora anche questo dubbio può essere qualificato come ragionevole" (2020, p. 137). Per dirlo in altri termini, gli standard di prova definiscono gli accettabili margini d'errore nella ricostruzione dei fatti (2020, p. 404).
- Come si può tracciare allora la differenza fra gli standard civile e penale?
- Non è facile ma neppure impossibile: "nel processo civile la versione dei fatti su cui si fonda la decisione deve avere un grado adeguato di conferma probatoria, ma è compatibile con la possibilità e l'esistenza di *ipotesi alternative ragionevoli* sugli stessi fatti. Questa versione dei fatti è compatibile sia con la versione contraria, sia con versioni verosimili diverse degli stessi fatti. Dunque la decisione finale non consiste nel verificare se esiste *una sola* versione ragionevole (e provata) dei fatti della causa, ma consiste nella scelta — tra le varie ipotesi possibili e verosimili, anche sorrette da qualche elemento di prova — in favore dell'ipotesi che risulta fondata su un grado di conferma probatoria *relativamente maggiore* di quello che spetta alle altre ipotesi" (2020, p. 138).
- Ti trovi così a difendere, almeno per il contesto civile, l'idea dell'inferenza alla migliore spiegazione (Pardo e Allen, 2008) o in altri termini la teoria della plausibilità relativa (Allen e Pardo, 2019)?
- L'inferenza alla migliore spiegazione non ci dice quale sia il criterio di scelta relativo alla spiegazione "migliore" (2020, p. 377). Oltretutto "non è vero che la scelta della spiegazione migliore dipende *soltanto* dal confronto

relativo tra essa e le altre ipotesi possibili: se nessuna ipotesi è buona, non vi è alcuna possibilità di scegliere l'ipotesi "meno cattiva" (2020, pp. 378-379).

- Non sono sicuro che i difensori di questo approccio sostengano che non conti il valore intrinseco delle ipotesi ma solo il loro confronto. E sospetto che nel formulare questa critica tu sia caduto nella tentazione dell'assolutista deluso. Perché non accontentarsi della migliore spiegazione in campo, pur se non è eccellente? Perché non accontentarsi della plausibilità relativa, che pure hai criticato (2020, pp. 379-381)? Peraltro tratti questi approcci come se prescrivessero al decisore quale ipotesi scegliere (2020, p. 129), mentre i loro sostenitori (Allen e Pardo *in primis*) hanno primariamente un intento descrittivo ed esplicativo della prassi.
- Va bene descrivere la prassi, ma dobbiamo occuparci infine della *giustizia* delle decisioni!
- Non voglio sottrarmi a questo, ma è un tema che mi spaventa —per così dire.
- Una questione normativa ma anche concettuale, che non può essere ignorata. Su questo piano ho cercato di indicare alcuni criteri, partendo dall'impossibilità di ridurre la giustizia alla legalità o alla giustizia procedurale (2020, pp. 358-359).
- Quali sono dunque i criteri?
- Sono essenzialmente tre: "a) correttezza della scelta e dell'interpretazione della regola giuridica applicabile al caso; b) accertamento attendibile dei fatti rilevanti del caso; c) impiego di un procedimento valido e giusto per giungere alla decisione" (2020, p. 360). I tre criteri sono individualmente necessari e congiuntamente sufficienti (2020, p. 361).
- Non ci sono anche qui dei margini di vaghezza? Ora faccio io il perfezionista...
- Indubbiamente, ci sono margini di vaghezza in quanto i tre criteri non sono analiticamente definiti, ma aggiungo che sono applicabili in gradi diversi (2020, pp. 362 e ss.). Considera le interpretazioni più corrette e le meno corrette, le ricostruzioni più attendibili e quelle che lo sono meno. Ci sono diversi gradi di giustificazione. Ma aggiungo che va esclusa ogni forma di "compensazione" tra i criteri (2020, p. 366) e che "la giustizia della decisione risulta bensì dalla combinazione dei valori relativi ai tre criteri indicati, ma non dalla "media" di tali valori" (2020, p. 367).

- Tutti e tre i criteri devono essere soddisfatti a un grado minimo?
- Esatto.
- L’idea è stimolante e feconda, nella sua semplicità e articolazione. Ma fammi fare l’avvocato del diavolo.
- Prego!
- Cosa pensare se la legge è ingiusta? Immaginiamo una legge discriminatoria in assenza di costituzione rigida con principi vincolanti per il legislatore. Se nella fattispecie concreta ricorrono effettivamente i presupposti della legge ingiusta, secondo la tua concezione si dovrebbe correttamente applicare la legge ingiusta affinché la decisione risulti giusta? Non c’è qualcosa di contraddittorio? Uno strumento che tradizionalmente si è usato in simili circostanze è quello della *finzione*: si finge che i fatti siano diversi per ovviare alle ingiuste conseguenze dell’applicazione di una regola. Ma questo significa rinunciare alla tua seconda condizione, ossia l’accertamento dei fatti per come sono. Anzi, in alcune finzioni c’è un plateale rovesciamento dei fatti.
- Volendo essere analitici, un conto è la giustizia della decisione e un altro è la giustizia delle sue conseguenze...
- Sospetto che sia una distinzione artificiosa... Hai detto che “realità e verità sono sempre state la tutela dei deboli contro le prepotenze dei forti” (2020, p. 130); che “il sistema democratico si fonda sul principio di verità” (2020, p. 169); e che questo principio è anche condizione essenziale per l’effettività dell’ordinamento giuridico e l’amministrazione della giustizia (2020, p. 169). Credo che qui occorrerebbero alcuni chiarimenti concettuali, ma tornando al punto di prima penso che la verità non sia una tutela del debole contro il forte quando il secondo applica una regola ingiusta. L’ebreo doveva dichiararsi tale al nazista? La vittima di una legge discriminatoria deve sperare che la decisione sul suo caso sia giusta nel senso che vengano accertati i presupposti dell’applicazione?
- In effetti sono molte le dimensioni della decisione giudiziaria: dialettica, epistemica, giuridica, logica, assiologica, del senso comune...
- E anche qui escludi la dimensione retorica o persuasiva (2020, pp. 394-395). Corretto?
- “La ragione di questa esclusione è che alcuni aspetti retorici possono essere presenti nella narrazione del giudice, ma — contrariamente a ciò che

taluno potrebbe pensare— questi aspetti non sono essenziali e neppure particolarmente rilevanti” (2020, p. 394). Più precisamente: nella fase euristica il giudice non deve persuadere nessuno mentre nella fase della giustificazione potrebbe ricorrere a qualche espediente retorico, che però non conta ai fini della giustificazione (2020, p. 395).

- Se il giudice è monocratico hai ragione. Ma quando è collegiale, o quando si tratta di una giuria, ci sono dinamiche persuasive anche in fase euristica e in fase decisoria.
- Che però non rilevano nella fase della redazione delle motivazioni, ossia ai fini della giustificazione.
- Hai ragione in senso stretto. Ma considera questo esempio:

Le norme eccezionali, pertanto, sono, in generale, secondo la loro stessa origine, o di carattere corporativo, come quelle, numerosissime che, in passato, affliggevano il diritto commerciale, ovvero discriminatorie, in senso classista, come quelle che esentavano od alleviano dal pagamento dei tributi in vantaggio di potentati di ogni specie, o primaziali, secondo la concezione, ad esempio, che si aveva, sino ad un tempo recente, della famiglia e dei diritti dei genitori, anche *iure successionis*, nei confronti dei figli, ovvero del consiglio di famiglia nei confronti degli orfani minorenni e delle vedove (Cass. civ. sez. Lavoro, N° 7494/1990).

L’italiano di questa decisione è terribile. Troppe virgole, troppi incisi, troppe espressioni desuete, troppo lungo il periodo. Ne va dell’intelligibilità del passaggio e della capacità di apprezzarne il contenuto. Considera altrimenti quella nota decisione italiana su una questione bioetica in cui, in un punto culminante delle motivazioni, dopo un lungo e complesso argomentare, l’estensore si pronuncia così: “Non altro. Non oltre” —isolando queste parole dai paragrafi precedente e successivo (Cass. civ. sez. III, N° 16754/2012). C’è un effetto scenico, grafico e retorico. Questo in fondo non deve sorprendere. C’è sempre uno stile in quello che si scrive. È una necessità, non una possibilità. Si scrive in uno stile o in un altro, in un tono o in un altro, pensando a un certo uditorio piuttosto che a un altro. In questo senso —innocuo?— c’è sempre una dimensione retorica. Bisogna poi discuterne la rilevanza. Bello stile non significa contenuti corretti, o viceversa cattivo stile non significa contenuti scorretti. A fini giustificativi lo stile non conta, ma conta nella ricezione di una sentenza ed è comunque una sua dimensione.

- Forse dovrei riformulare alcune mie affermazioni, ripensandoci. Ma lasciami dire ancora una volta che la concezione persuasiva della prova è una forma di irrazionalismo (2020, pp. 402-403).
- Ti capisco, ma studiare le opportune strategie retoriche non è forma di razionalità? I bravi avvocati non si distinguono anche per questo?
- Capisci cosa voglio dire, gli interessi di parte minano la scoperta della verità: “l’avvocato è interessato a che la verità non venga accertata, quando essa potrebbe portare alla sua sconfitta” (2020, p. 403).
- Vero, ma il convenuto non ha interesse ad accertare quello che l’attore vuole nascondere e viceversa? A meno che non vogliono nascondere qualcosa che nuoce a entrambi, come una condotta fiscalmente irregolare pattuita fra loro<sup>12</sup>...
- Proprio per questo sono opportuni i poteri istruttori del giudice. E non sono opportune le regole di esclusione: “un ordinamento che contenga numerose e significative regole di esclusione di mezzi di prova che pure sarebbero rilevanti non si ispira ad una concezione razionale della decisione, poiché preclude l’ingresso nel processo a prove che sarebbero utili per un accertamento razionale della verità dei fatti” (2020, pp. 398-399).
- Intendo cosa vuoi dire, ma non è razionale l’atteggiamento che esclude certe prove per proteggere altri valori? Pensa alle prove ottenute in violazione della legge...

A tal punto il sogno inizia a diventare confuso. Come spesso accade nelle esperienze oniriche, le figure iniziano a confondersi, si perde il filo della vicenda mentre alcuni tratti —per vendetta?— si ripetono in maniera ostinata se non ossessiva. Anche il cielo che prima era terso pare velarsi, o forse è la sera e le nostre figure meritano riposo e refrigerio. Anche i sogni devono essere interpretati e ho l’obbligo di fermarmi qui.

---

<sup>12</sup> Vedi Calamandrei (1965, pp. 247 e ss.).

## 6. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Allen, R. J. (2001). Common Sense, Rationality and the Legal Process. *Cardozo Law Review*, 22, 1417-1431.
- Allen, R. J. e Pardo, M. S. (2019). Relative Plausibility and Its Critics. *The International Journal of Evidence and Proof*, 23, 5-59. <https://doi.org/10.1177/1365712718813781>
- Calamandrei, P. (1965). *Opere giuridiche*, a cura di Mauro Cappelletti, vol. I. Morano Editore.
- Canale, D. e Tuzet, G. (2020). *La giustificazione della decisione giudiziale*. Giappichelli (trad. spagnola: *La justificación de la decisión judicial*, Palestra, 2021).
- Ferrer, J. (2007). *La valoración racional de la prueba*. Marcial Pons (trad. italiana: *La valutazione razionale della prova*, Giuffrè, 2012).
- Ferrer, J. (2019). La carga dinámica de la prueba. Entre la confusión y lo innecesario. In J. Nieva, J. Ferrer e L. Giannini, *Contra la carga de la prueba* (pp. 53-87). Marcial Pons (trad. italiana: La c.d. "carga dinámica" della prova: tra equivoci e superfluità, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, LXXIII, 897-922).
- Ferrer, J. e Vázquez, C. (2016). *Debatiendo con Taruffo*. Marcial Pons.
- Gama, R. (2019). *Las presunciones en el Derecho. Entre la perplejidad y la fascinación de los juristas*. Tirant lo Blanc.
- Pardo, M. S. e Allen, R. J. (2008). Juridical Proof and the Best Explanation. *Law and Philosophy*, 27, 223-268.
- Patti, S. (2010). *Le prove. Parte generale*. Giuffrè.
- Taruffo, M. (2009). *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*. Laterza (trad. spagnola: *Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos*, Marcial Pons, 2010).
- Taruffo, M. (2020). *Verso la decisione giusta*. Giappichelli (trad. spagnola: *Hacia la decisión justa*, Zela, 2020).
- Tuzet, G. (2016a). Effettività, efficacia, efficienza. *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XLVI (1), 207-223.
- Tuzet, G. (2016b). La prova testimoniale. *Ragion pratica*, 47, 279-297 (trad. spagnola: *La prueba razonada*, Zela, 2020, cap. 3).
- Tuzet, G. (2016c). La prova ragionata. *Analisi e diritto*, 2016, 127-161 (trad. spagnola: *La prueba razonada*, Zela, 2020, cap. 1).